

OSSERVAZIONI SUL NOME ARABO DELLA TORTURA ALLA LUCE DEL SOSTRATO CULTURALE ISLAMICO

IDA ZILIO GRANDI, Università Ca' Foscari, Venezia

SOMMARIO: 1. L'italiano "tortura" e l'arabo ta'dhib. - 2. L'ambiguità di ta'dhib: tortura o giusta punizione?. - 3. Liceità o illiceità della tortura/ta'dhib secondo il sostrato culturale islamico.

1. Una riflessione sul senso della tortura nella cultura islamica non può prescindere dal termine che la contraddistingue in lingua araba, privilegiata da questo ambiente culturale perché lingua dei testi fondativi dell'Islam. L'obiettivo è prima di tutto accertare la presenza di un termine arabo specialmente deputato a questo significato. La sua assenza, infatti, comporterebbe l'assenza dell'idea stessa di tortura; se mancasse la parola, mancherebbe il concetto.

Il termine arabo che traduce "tortura" nel lessico contemporaneo, nei documenti originali e nelle traduzioni da altre lingue, è ta'dhib. Per isolare meglio il suo contenuto, consideriamolo a confronto con il termine italiano "tortura".

L'etimologia di *tortura* e dei suoi omologhi nelle principali lingue romanze, e non solo **in** queste, è abbastanza evidente. Deriva dal latino *torqueo* con il senso di torcere, curvare e attorcigliare, flettere e piegare con forza, avvolgere una cosa su se stessa. *Torqueo* serve specialmente a indicare l'intreccio di una corda e, per analogia, il torcere delle membra umane. Cosicché *tormentum*, tra i derivati di *torqueo*, può indicare sia la fune, sia la tortura inflitta a esseri umani. Ricordiamo che anche *tortum* deriva da *torqueo*; questo vuol dire che

torcere e curvare, si tratti di fibre vegetali o di membra umane, è percepito come un torto; in altri termini, mutare la naturale posizione o la consueta direzione delle cose comporta l'azione ingiusta, contraria alla dirittura fisica e per estensione alla dirittura morale. *Tortura* dista poco da *stortura*; in entrambi i casi l'esito è la condizione opposta alla rettitudine, condizione non retta perché, propriamente, non diritta.

Osserviamo ora l'etimologia di *ta'dhîb*. Questo sostantivo è il nome d'azione del verbo *'adhhaba*, il quale, secondo i dizionari contemporanei, possiede come significato primo quello di «far soffrire», «procurare un tormento - cioè procurare, in arabo, un *'adhâb*, senza distinzione tra sofferenza fisica e sofferenza morale - come sanzione esemplare, a titolo correttivo e ulteriormente preventivo»¹.

Anche i dizionari della lingua classica riportano il senso di punire, far subire a qualcuno un trattamento doloroso quale sanzione dalla funzione correttiva². Secondo il noto lezionario dal titolo *Lisân al-'arab* ("La lingua degli Arabi")³ redatto alla fine del XIII secolo, questa pena correttiva si specifica inoltre come reiterata, in osservanza di alcuni versetti coranici che alludono alla moltiplicazione del supplizio (sempre *'adhâb*) inflitto da Dio ai miscredenti e ai peccatori⁴; e anche come inevitabile⁵. Un altro autorevole dizionario della lingua araba medievale, il *Qâmûs* ovvero "L'Oceano" di al-Fîrûzâbâdî (m. 1415), aggiunge l'idea della continuità della pena stessa, con chiaro riferimento alla durata del castigo infernale⁶.

¹ Cfr. *Al-mu'jam al-wajîz*, Wizârat al-tarbî' wa al-ta'lim, Al-Qâhira 1994, 409.

² Cfr. DE BIBERSTEIN KAZIMIRSKI A., *Dictionnaire arabe-français*, Maisonneuve et C., Paris 1860 (rist. an. Librairie du Liban, Beyrouth s.d.), II, 198.

³ IBN MUKARRAM IBN MANZUR, *Lisân al-'arab*, Dâr Bayrût, Bayrût 1410/1990, I, 585.

⁴ Nell'espressione *yudâ'afu al-'adhâb*; cfr. *Corano*, 11:20; 25:69; 33:30; 57:18. La nozione di un castigo/*'adhâb* che aumenta e si accresce o è aggiuntivo, un "castigo su castigo", figura anche in 78:30: «[...] altro non aumenteremo per voi che castigo (*falan nazîda-kum illâ 'adhâb*)»; qui e in seguito la traduzione dei passi coranici è di chi scrive.

⁵ Cfr. l'espressione comune *'adhâb 'udhabîn*, «supplizio a cui non ci si può sottrarre»; cfr. anche KAZIMIRSKI, *Dictionnaire*, II, 199.

⁶ *Al-qâmûs al-muḥîṭ*, Mu'assasat fann al-tibâ'a, Al-Qâhira s.d., I, 102; cfr. anche LANE E.W., *Arabic-English Lexicon*, Williams & Norgate, London 1863 (rist. an. Librairie du Liban, Beyrouth 1968), I, 5, 1981.

2. Affinando l'indagine sul portato semantico di questo termine notiamo inoltre che il verbo *'adhhaba* - da cui, come si diceva, deriva *ta'dhîb* - significa sì punire e infliggere tormento, ma anche, e prima ancora, allontanare o mettere da parte e impedire l'avvicinamento. Queste traslazioni si spiegano con un contenuto espresso da altri derivati della stessa radice, quello di togliere la schiuma o la sporcizia da acqua o altro liquido, dunque "schiumare", di rendere dolce e gradevole al gusto, di avere o procurarsi acqua dolce da bere; in definitiva, sia "mondare", sia "emendare" (cfr. **la anche** IV forma *a'dhaba*). Nella I forma della sua radice, il medesimo verbo vuol dire infatti trattenere, impedire e ostacolare (cfr. *'adhaba*) nonché rendere dolce e, riferito all'acqua, rendere potabile (cfr. *'adhuba*).

Possiamo quindi affermare che la vessazione, o meglio la *stortura*, immediatamente richiamata dall'italiano *tortura*, non è affatto contemplata dall'arabo *ta'dhîb*. Anzi, a ben vedere, *ta'dhîb* può esserne considerato quasi l'opposto, perché non è l'esito dell'azione che torce e piega e produce una condizione innaturale, ma l'esito dell'azione che restituisce alla condizione normale, che raddrizza e rettifica.

Sembrerà un assurdo, ma un altro derivato della stessa radice di *ta'dhîb*, cioè l'aggettivo *'adhabî*, significa "generoso" o "benefattore"; e dicendo *al-'adhabâni* si fa allusione alle "due cose più gradevoli" e cioè il cibo e l'unione sessuale.

Notiamo inoltre che la tortura, il maltrattamento ingiusto e la sevizia, prima di tutto corporale e volta a estorcere una confessione, è azione *a priori*, mentre il *ta'dhîb*, l'azione che risana e dunque è dovuta o almeno auspicabile, è azione *a posteriori*.

Occorre insistere sul fatto che oggi la lingua araba, per dire tortura, impiega un termine ambiguo e generico come *ta'dhîb*, il quale - ricordiamo - significa in sé e per sé semplicemente «infliggere un trattamento doloroso a scopo punitivo e correttivo - ovvero un *'adhâb* - a chi lo ha meritato»; e che, a differenza di "tortura", non comporta affatto l'idea di ingiustizia.

Al contrario.

Basta considerare l'uso coranico della radice di *ta'dhîb*. Quest'ultimo termine non compare mai nel Libro, ma il verbo *'adhhaba* da cui esso deriva è impiegato di frequente; e ricorre molto spesso anche il castigo/*'adhâb* che - lo si è accennato sopra - richiama la punizione divina, per lo più escatologica, riservata ai colpevoli.

Punizione divina che in quanto tale è giustissima. L'espressione '*adhâb alîm*, "tormento doloroso", ricorre nel Corano circa un'ottantina di volte e questa presenza copiosa la rende molto familiare al musulmano. Il che, per quanto concerne il contenuto di *ta'dhîb*, non può che rafforzare da un lato l'accezione di sofferenza, ma, dall'altro lato, quella di giustizia, esattezza e necessità.

Un esempio tra i molti è il versetto che segue, tratto dalla sura della Vittoria:

Se ubbidirete, Dio vi darà una buona ricompensa, ma se ve ne andrete come avete fatto poco fa Egli vi punirà con un castigo doloroso (*yu'adhhibu-kum 'adhâban alîman*); però nessuna colpa sarà imputata al cieco, nessuna colpa allo zoppo, nessuna colpa all'infermo. Chi ubbidisce a Dio e al Suo messaggero, Dio lo accoglierà nei giardini alla cui ombra scorrono i fiumi; quanto a chi si allontana, lo punirà con un castigo doloroso (*yu'adhhibu-hu 'adhâban alîman*, *Corano*, 48:16-17).

Visto che l'idea originaria è che il castigo/'*adhâb* sia frutto di giustizia eterna e necessaria, impiegare proprio *ta'dhîb* per dire "tortura" significa avere del tutto espunto la convinzione relativa al trattamento ingiusto, nonché associare la tortura al mero patimento. In accezione comune e svincolata dal contesto dei dibattiti contemporanei, dunque, *ta'dhîb* dice un tormento che non è necessariamente un torto. Si consideri che, per esprimere il torto, la lingua araba conosce una radice del tutto diversa, che origina il verbo *zalama* ("essere ingiusto", "maltrattare", "opprimere", "mancare a ciò che è naturale o ragionevole") e i suoi derivati (ad esempio *azlama*, "trattare ingiustamente", "fare torto"), e il sostantivo *zulm*, ("ingiustizia", "oltraggio", "violenza").

Viceversa, nell'impiego lessicale generalmente occidentale *tortura* è senz'altro un torto ben prima di un tormento, visto che nasce come induzione a una posizione anomala, la quale, solo successivamente in ordine logico, è fonte di sofferenza.

Va peraltro notato che in arabo esiste un corrispondente semantico di *torqueo*; è la radice *lwy*, la quale contiene il senso di "flettere", "stortare" e "snaturare" (cfr. la I forma del verbo, *lawâ*) e produce ad esempio sia il sostantivo *liwâ*, "curva" o "torsione", sia *lawâ*, "pena",

“sofferenza” e anche, ma solo in senso figurato, “tortura”⁷.

3. Torniamo ora al coranico “castigo doloroso” e partiamo da qui per discutere, mantenendoci all’interno del sostrato culturale islamico, la liceità o meno della tortura, o comunque della sofferenza ingiusta, inflitta agli esseri viventi. Ricordiamo nuovamente che l’idea immediata espressa da *ta’ dhîb* è quella di un castigo - ovvero *‘adhâb* - che è giusto in tanto in quanto è comminato da Dio all’uomo; e chiediamoci se tale castigo - quello puntualmente definito *‘adhâb* - possa dirsi giusto anche se comminato da un uomo a un altro uomo o a qualsivoglia essere capace di patimento. Occorre mettere da parte le cosiddette pene di tipo *hadd*, le cinque pene corporali che il diritto islamico classico non può che accogliere, visto che il Corano stesso le contempla (con l’esclusione della lapidazione) per altrettanti delitti i quali sono concepiti quali attentati alla religione e quindi a Dio. Rileviamo piuttosto che il Libro stesso parla del castigo di tipo *‘adhâb* come un diritto esclusivo di Dio.

Ad esempio, nella sura dell’Alba, trattandosi del castigo escatologico, è detto:

In quel giorno, nessuno punirà come Lui (*mâ yu’adhhibu ‘adhâba-hu aḥad*), nessuno incatenerà come Lui (*Corano*, 89:25-26).

La *Sunna* o Tradizione del Profeta, alla quale è dovuta la gran parte della precettistica sciaraitica, raccoglie questo spunto e si mostra più decisa nell’affermare che, essendo un diritto esclusivo di Dio, il castigo/*‘adhâb* è precluso all’uomo, il quale non può farvi ricorso nei confronti d’altri. Tra i detti canonici più significativi al riguardo, spiccano i seguenti:

Non castigate del castigo di Dio (*lâ tu’adhhibû bi-‘adhâb Allâh*)⁸.

[È fatto] divieto di infliggere il castigo di Dio (*[bâb fî] al-nahy ‘an al- ta’ dhîb bi- adhâb Allâh*)⁹.

⁷ Cfr. ad esempio KAZIMIRSKI A. B., *Dictionnaire*, II, 1045-1047.

⁸ Accolto da Abû Da’ûd, *Kitâb al-hudûd*, cfr. WENSINCK A.J., *Concordances et Indices de la Tradition musulmane*, Brill, Leiden 1936, IV, 166 (s.v. *‘adhhaba*).

⁹ In Al-Dârimî, cfr. WENSINCK A.J., *ibidem*.

A nessuno spetta castigare con il fuoco tranne che al Signore del Fuoco/a Dio (*lâ yanbaghî li-ahad an yu'adhhibu bi-al-nâr illâ rabb al-nâr/Allâh*)¹⁰.

Il castigo di Dio non è a tua disposizione (*lâ tâqa la-ka bi-'adhâb Allâh*)¹¹.

Infine, il più esplicito di tutti:

Dio castiga coloro che castigano la gente in questo mondo (*Inna Allâh yu'adhhibu alladhîna yu'adhhibûna al-nâs fî al-dunyâ*)¹².

Alla luce delle riflessioni e degli esempi - certo non esaustivi - che precedono, possiamo affermare che, in tutta la ricchezza terminologica della lingua araba, il giurista e l'attivista arabo del nostro tempo si avvalgono, per esprimere la tortura, di un termine dalle implicazioni culturali tanto equivoche quanto inevitabili, che in sé e per sé dice semplicemente "punizione dolorosa, eventualmente reiterata", che lascia in secondo piano la lesione e il sopruso; che in ultima analisi rimanda alla compensazione e alla necessità derivanti dalla giustizia divina. La scelta di questo termine potrebbe rivelare che il contenuto stesso dell'idea di tortura non è parte del sostrato culturale islamico, ma frutto di influssi o dottrine di matrice allogena e segnatamente occidentale.

D'altro canto, proprio questo rimando all'operato di Dio offre lo spunto per circoscrivere il *ta'dhîb*, e per isolarlo nell'ambito delle azioni divine. Nel rispetto della cultura in oggetto e dall'interno delle sue proprie fonti, questo sembra un modo possibile per sottrarre la tortura alla spettanza umana e, infine, dichiararla illecita.

¹⁰ In Abû Da'ûd, Al-Dârimî, cfr. WENSINCK A.J., *Concordances IV*, 164; variante: «Solo Dio castiga per mezzo del fuoco (*innâ al-nâr lâ yu'adhhibu bi-hâ illâ Allâh*)», al-Bukhârî, al-Tirmidhî, cfr. WENSINCK A.J., *ibidem*.

¹¹ In Muslim, cfr. WENSINCK A.J., *Concordances IV*, 168.

¹² In Muslim, Abû Da'ûd, Ibn Hanbal, cfr. WENSINCK A.J., *Concordances IV*, 164.